

Allegato "B" Repertorio n.43941/19667
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ETS
"FONDAZIONE INTERUNIVERSITARIA MARCHETTI"

Art. 1 – Costituzione della Fondazione e scopo

È costituita la Fondazione con denominazione "Fondazione interuniversitaria Marchetti", la quale si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Marchetti ETS".

La Fondazione opera mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale disciplinate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con specifico riferimento alle attività di cui alle lettere d, g, h, i, k, n, p, u del comma 1 del citato articolo 5.

La Fondazione ha per oggetto principale e strumentale per la realizzazione delle attività di cui sopra una business school e un laboratorio progettuale a valenza soprattutto nazionale con la missione di contribuire allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e del sistema produttivo italiano.

La Fondazione si propone di sviluppare piani formativi in grado di valorizzare sia le aziende che il capitale umano a cui queste attingono in una logica di tutela delle eccellenze produttive italiane.

La Fondazione mette al centro dell'azione non tanto il "contesto" (lo sviluppo economico) quanto il "soggetto", ossia le imprese italiane, con i loro prodotti e servizi di eccellenza e le persone che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo di tutto il segmento del c.d. "made in Italy".

Una particolare attenzione è rivolta dalla Fondazione ai temi della salute, del benessere e del welfare, soprattutto territoriale e aziendale.

La Fondazione ha lo scopo di co-progettare moduli formativi che mettano in sinergia le Università con i loro territori, le imprese che ci lavorano e i cittadini che ivi risiedono; in tal senso, la professionalità dei dipartimenti universitari entra a servizio delle esigenze aziendali reali e interviene a gestire il mismatch tra domanda e offerta di lavoro qualificata nei diversi territori del nostro paese.

La Fondazione si organizza secondo criteri di flessibilità e autonomia, nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto dal presente statuto.

La Fondazione rappresenta la struttura di riferimento per qualunque ente, Università o dipartimento universitario che voglia realizzare progetti di alta formazione e avvicinarsi al mercato per la realizzazione di corsi innovativi e sinergici con gli obiettivi sopra indicati.

La Fondazione riconosce il valore dell'interdisciplinarietà come condizione favorevole all'innovazione e in questo senso favorisce la collaborazione tra gruppi disciplinari appartenenti agli ambiti economico-manageriale, tecnico-scientifico, artistico-creativo e umanistico-sociale e altre realtà organizzative di matrice aziendale.

La Fondazione riconosce il valore dell'integrazione con il mondo produttivo, in una prospettiva di complementarità tra conoscenza accademica e conoscenza pratica, come condizione per contribuire più efficacemente allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e della società.

La Fondazione riconosce il valore universale dei Sustainable Development Goals e opera per favorire lo sviluppo sostenibile nella sua dimensione sociale, ambientale ed economica.

La Fondazione riconosce l'uguale dignità di tutte le persone, condanna ogni forma di discriminazione verso individui o gruppi, basate su qualunque tipo di differenza, e promuove l'integrazione e il dialogo fra persone e fra diverse tradizioni e culture.

La Fondazione riconosce il valore del merito come elemento fondamentale per lo sviluppo della società e come criterio guida nell'applicazione del diritto universale di accesso agli studi superiori.

La Fondazione viene costituita dai soci Fondatori che si impegnano a versare un capitale iniziale e disegnare il progetto di sviluppo dell'iniziativa con un format innovativo, nonché a cedere in licenza il marchio istituzionale dello stesso alla Fondazione in via esclusiva e al solo fine di distinguere le attività e i servizi di cui all'art.2. Le condizioni e i termini d'uso sono regolati da specifici accordi.

La Fondazione sarà aperta a nuovi soci Fondatori che siano in possesso dei requisiti previsti negli articoli successivi.

Art. 2 – Attività

La Fondazione ha la finalità di provvedere, tramite l'istituzione di corsi di formazione superiore e di formazione continua e permanente, alla progettazione, alla predisposizione ed alla concreta attuazione, diretta o tramite terzi, di tutte le iniziative funzionali al perseguimento della propria missione, con particolare riferimento allo sviluppo di competenze manageriali, operative, artigianali.

I corsi potranno integrare percorsi di studi superiori o universitari, al fine di ampliare le opportunità di rapido ed efficace inserimento lavorativo, con attività formative di supporto alla formazione accademica, progettate in collegamento con le realtà culturali e produttive più significative.

Le attività potranno essere svolte autonomamente o in collaborazione con enti, atenei e dipartimenti universitari che parteciperanno quali soci al progetto della Fondazione.

La Fondazione erogherà corsi di alta formazione, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione post-laurea di alta qualificazione, corsi professionali e professionalizzanti, sia in presenza che online.

Inoltre, la Fondazione potrà collaborare con le Università anche nella progettazione ed erogazione di corsi universitari e con imprese private alla realizzazione di progetti di studio e ricerca.

L'attività della Fondazione potrà anche avere ad oggetto l'istituzione di corsi a distanza o con altre modalità basate sull'impiego delle nuove tecnologie.

La Fondazione si propone altresì di organizzare iniziative volte a supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese e a favorire la imprenditorialità quali corsi di formazione e altre attività inerenti alla nascita e allo sviluppo delle imprese.

La Fondazione potrà effettuare attività di ricerca, in stretto coordinamento con i soci, nonché servizi di consulenza e assistenza tecnica anche mediante la partecipazione a progetti direttamente o indirettamente nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti.

L'attività svolta dalla Fondazione sarà sinergica con le attività proprie delle Università o enti associati e degli altri Soci.

In particolare, la Fondazione provvede anche a:

- elaborare richieste, anche per conto dell'Università e degli altri Soci, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare, anche per conto dell'Università e degli altri Soci, agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria;
- predisporre e attuare ogni iniziativa necessaria in relazione alla progettazione ed alla attuazione della attività didattica posta in essere per conto dei fondatori nei settori citati;
- promuovere iniziative volte alla più ampia diffusione dei beni e dei servizi prodotti per conto dei Fondatori;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita, anche mediante la costituzione di società, consorzi, ecc.;
- prestare garanzie o costituire fondi di garanzia e simili, a favore dei propri studenti e partecipanti, perché possano accedere a strumenti di finanziamento allo studio proposti dal sistema bancario o da soggetti terzi, al fine di contribuire a garantire il diritto universale all'accesso agli studi superiori sancito dall'Articolo 34 del dettato costituzionale e ripreso all'Articolo 1 del presente Statuto.

Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento rappresentata dai propri docenti, dai propri studenti, dagli Alumni, dagli imprenditori e manager delle imprese partner e dai rappresentanti delle altre organizzazioni pubbliche e private ad essa collegate.

La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento in tutti i momenti decisionali ed attuativi.

Art. 2 bis – Attività diverse e residuali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Sede

La sede è posta in Roma, presso via della Mercede 33, concessa dal Fondatore a condizioni che saranno definite.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio versato dai primi Fondatori e potrà essere incrementato in particolare da:

- reddito del proprio capitale, nonché i propri avanzi e gli utili di gestione;
- versamenti di fondatori e partecipanti;
- finanziamenti pubblici;
- contributi di soggetti pubblici o privati da destinare esclusivamente agli scopi di cui

all'art.2;

- utili delle società partecipate;

- proventi ad essa spettanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
- eredità, lasciti e donazioni la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione.

In caso di recesso di un Fondatore, Partecipante o Sostenitore la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio sono indivisibili e intrasmissibili.

Nel caso di recesso dei Fondatori, cessa il diritto della Fondazione all'utilizzo del marchio dell'Università di cui al precedente art.1.

Art. 5 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione rappresenta quella parte del Patrimonio Netto utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è composto:

- dalla parte di patrimonio non destinato a Fondo di Dotazione;
- dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, stabiliti in maniera differenziata tra i Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dai contributi destinati al patrimonio della Fondazione in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dagli utili netti che per statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a patrimonio, delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Fondatori delibera sul progetto di Bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti laddove previsto dalla normativa. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di Dotazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 – Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

La Fondazione prevede la partecipazione, nelle modalità stabilite dal presente statuto, delle seguenti categorie di soci:

Fondatori originari

Nuovi Fondatori

Partecipanti

Sostenitori.

Art. 8 - Fondatori

La Fondazione è stata costituita dai soci Fondatori che hanno denominato la stessa "Fondazione per la formazione interuniversitaria Marchetti".

Sono soci fondatori della Fondazione, sin dalla sua nascita:

Gianluca Marchetti

Cristian Gobbi

Damiana Mastantuono

Andrea Testi

Possono assumere la qualifica di Fondatore altre persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiono in armonia con quello della Fondazione. Possono assumere la qualifica di Fondatori, se nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione definirà la destinazione del contributo.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica di nuovo Fondatore o di Partecipante, sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto, che definirà anche le modalità di rappresentanza dei nuovi soci negli organi.

Sono fatte salve le prerogative dell'Assemblea dei Fondatori relative al trasferimento dei diritti amministrativi e di rappresentanza dei soci estinti o cessati ovvero in liquidazione.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica di sostenitore verrà invece deliberata dal Dean, come previsto all'art. 15, comma 3, lettera f ed art. 16, comma 3, lettera j.

Art. 9 – Partecipanti e sostenitori

Sono Partecipanti persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiono in armonia con quello della Fondazione, previa delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione, versino un contributo non inferiore a quello stabilito, anche annualmente, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione definirà la destinazione del contributo.

L'ammissione e l'attribuzione della qualifica di Partecipanti sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza dei partecipanti, su proposta del Dean.

La qualifica di Partecipante permane per il periodo per il quale la quota annuale è stata regolarmente versata.

L'ammissione e la qualifica di sostenitore verrà invece deliberata dal Dean, come previsto all'art. 15, comma 3, lettera f ed art. 16, comma 3, lettera j.

Art. 10 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dean e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;

condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori costituiti da enti e/o persone giuridiche,

l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal regolamento contenente il Codice Etico adottato ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

I Fondatori che abbiano partecipato fin dal momento della costituzione della Fondazione non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme indicate nel Codice Etico.

I Fondatori, Partecipanti e Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed è trasmesso da quest'ultimo al Collegio di Indirizzo.

La perdita della qualificazione di Fondatore, Partecipante e Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica del Fondatore, Partecipante o Sostenitore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea dei Fondatori della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione ai soci dell'Ente cessato o estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'Ente cessato, estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

Art. 11 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Collegio di Indirizzo;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Dean;
- il Collegio Sindacale o Sindaco Unico;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Assemblea dei Sostenitori;

La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per gli enti partecipati dall'Università.

Articolo 12 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione.
3. Il Presidente, approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori e le Assemblee dei Partecipanti e Sostenitori.
4. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Consigliere da lui delegato ovvero dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente svolge inoltre eventuali compiti ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai medesimi rappresentanti nominati dai singoli Soci Fondatori nel Collegio di Indirizzo. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega. Non possono essere attribuite deleghe a terzi diversi dai componenti l'Assemblea.

L'Assemblea dei Fondatori:

- a. delibera su cambiamenti statutari;
- b. nomina il Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, come infra all'art. 15; nomina, inoltre, come previsto infra all'art. 15, 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, in seduta ristretta ai soli soggetti con natura giuridica privata e delibera l'eventuale indennità e/o compenso;
- c. nomina il Collegio dei Sindaci, indicando anche il Presidente, e ne definisce i compensi, nomina i Sindaci supplenti ovvero, a sua scelta, nomina l'organo di controllo nella persona di un sindaco unico e ne stabilisce il compenso;
- d. nomina la Società di Revisione;
- e. nomina il Presidente del Collegio di indirizzo, scelto tra personalità accademiche o professionali di alto profilo riconosciuto a livello internazionale;
- f. approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- g. approva le linee di indirizzo strategico elaborate dal Collegio di Indirizzo;
- h. delibera gli eventuali versamenti a carico dei Fondatori, previa acquisizione della disponibilità da parte degli stessi;
- i. definisce i compensi dei Consiglieri di Amministrazione;
- j. delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione;
- k. delibera la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione, che provvede alla convocazione della stessa con un preavviso di giorni 7 mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei Fondatori resta in carica per 3 anni.

Eventuali nuovi componenti che dovessero aggiungersi nel corso del triennio restano in carica dal momento della nomina fino al termine naturale di scadenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire l'attribuzione di un rappresentante per ogni nuovo Socio Fondatore in Assemblea, fino al raggiungimento di un numero massimo di 23 (ventitre) componenti incluso il Presidente.

Tali rappresentanti siederanno di diritto anche nel Collegio di Indirizzo.

Art. 14 – Collegio di Indirizzo

1. Il Collegio di indirizzo è l'organo costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori e dalle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi.
2. Il Collegio di indirizzo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 18 (ventinove) componenti (oltre al Presidente del Collegio) così definiti:
 - a. un Presidente del Collegio eletto dall'Assemblea dei Fondatori fra personalità accademiche o professionali di alto profilo riconosciuto a livello internazionale;
 - b. 1 (uno) nominato da Marchetti Gianluca;
 - c. 1 (uno) nominato da Gobbi Cristian;
 - d. 1 (uno) nominato da Damiana Mastantuono;
 - e. 1 (uno) nominato da Testi Andrea;

-f. fino a 8 (otto) ulteriori componenti in rappresentanza di nuovi Soci Fondatori, qualora presenti, secondo quanto previsto dall'art. ...;

g. fino a 3 (tre) componenti nominati dai partecipanti, qualora presenti, secondo quanto previsto all'art. 18;

h. fino a 3 (tre) componenti nominati dai Sostenitori, qualora presenti, secondo quanto previsto all'art. 19;

Il Collegio di Indirizzo resta in carica per 3 anni. Eventuali nuovi componenti che dovessero aggiungersi nel corso del triennio restano in carica dal momento della nomina fino al termine naturale di scadenza del Collegio d'Indirizzo.

La scadenza o la decadenza dalla carica determinano l'obbligo di sostituzione in capo al soggetto a cui spetta la nomina.

3. Il Collegio di indirizzo provvede a:

a. definire le linee di indirizzo strategico;

b. esprimere parere obbligatorio sul programma annuale delle attività proposto dal Dean, prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c. esprimere parere obbligatorio sul business plan pluriennale proposto dal Dean, prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d. esprime parere obbligatorio sul Codice Etico;

e. presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di attività e programmi;

f. presentare al Consiglio di Amministrazione proposte relative a partnership nazionali e internazionali.

I pareri obbligatori di cui al presente comma si considerano favorevoli se non espressi entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla richiesta degli stessi.

4. Il Collegio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche collegati in audio o videoconferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

5. Il Collegio di indirizzo può riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, scelto dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio stesso, ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 7 (sette) membri, individuati come segue:

- almeno 3 soci fondatori ,

- da uno a tre componenti nominati dal Collegio di Indirizzo tra quelli presenti nella lista presentata dai Soci Fondatori;

- un componente eletto dal Collegio di indirizzo di Indirizzo scelto tra gli Alumni (ex studenti) dei master universitari o degli executive master promossi dalle Università partecipanti e fondatrici o un esponente con comprovata competenza su temi di management education.

Il Presidente del Collegio di indirizzo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio dura in carica tre esercizi.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a. nominare il Dean al suo interno;

b. approvare il budget di ciascun esercizio, su proposta del Dean;

c. predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio, su proposta del Dean;

d. approvare il piano pluriennale delle attività (business plan pluriennale) proposto del Dean, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal Collegio di Indirizzo;

e. stabilire i requisiti per assumere la qualifica di Fondatore e Partecipante della Fondazione e procedere alla relativa nomina;

f. stabilire le linee guida per assumere la qualifica di Sostenitore della Fondazione, affinché il Dean possa procedere alle relative nomine;

g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

h. deliberare sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

i. proporre all'Assemblea dei Fondatori le modifiche al presente Statuto;

j. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;

k. determinare i compensi del Dean, commisurati ai risultati ottenuti e composti da una componente fissa e una componente variabile;

l. nominare i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati;

m. approvare i Regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione;

n. approvare il Codice Etico;

o. approvare tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente l'operato del Dean.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Dean e ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega e il relativo compenso, nonché conferire procure speciali al Direttore Generale, se previsto, e ad altri dirigenti.

5. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comportano la decadenza dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte degli aventi diritto.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, anche collegati in audio o videoconferenza.

7. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, previa nomina di un segretario (*anche esterno al Consiglio*) responsabile della verbalizzazione.

Art. 16 – Il Dean

1. Il Dean è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, aventi comprovata e rilevante esperienza nel campo della gestione di business school internazionali.

2. Il Dean è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti di nomina privata.

3. Il Dean:

a. coordina le attività della Fondazione, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del buon andamento delle attività della Fondazione;

b. indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative e del piano del personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

c. sovrintende all'attività didattica e alle altre attività;

d. sovrintende alle relazioni esterne e internazionali;

e. propone al Consiglio di Amministrazione il piano pluriennale delle attività (*business plan pluriennale*);

f. propone al Consiglio di Amministrazione il budget di ciascun esercizio;

g. propone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio;

h. propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale delle attività;

i. svolge i compiti ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

j. Procede alla nomina formale dei Sostenitori, che hanno i requisiti indicati nelle linee guida predisposte dal Consiglio di Amministrazione ex art. 15, 3° comma lettera f

Art. 17 Organo di controllo e revisione

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'assemblea dei fondatori come previsto nell'art. 15) ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

A scelta dell'organo amministrativo potrà essere istituito quale organo di vigilanza, un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e dura in carica per tre esercizi.

In questo caso, i sindaci effettivi, il Presidente ed i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea dei Fondatori che ne determina anche il compenso.

La revisione legale dei conti, laddove la sua costituzione sia prevista ai sensi del D.Lgs. 117/2027, è demandata ad una Società di Revisione, di primaria importanza, nominata dall'Assemblea dei Fondatori; l'incarico è valido per tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta.

Tra i compiti della Società di Revisione vi è la revisione del bilancio di esercizio, la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità

Art. 18– Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è organo costituito da tutti i Partecipanti e delibera unicamente in merito alla individuazione dei componenti del Collegio di indirizzo, la cui nomina è riservata ai Partecipanti, anche collegati in audio o videoconferenza, ai sensi del presente Statuto, nel caso in cui il numero dei Partecipanti diventi maggiore a tre.

A tal fine, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione e presieduta dallo stesso Presidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente; essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è organo costituito da tutti i Sostenitori e delibera unicamente in merito alla individuazione dei componenti del Collegio di indirizzo la cui nomina è riservata ai Sostenitori ai sensi del presente Statuto, nel caso in cui il numero dei sostenitori sia superiore a tre.

A tal fine, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione e presieduta dallo stesso Presidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente; essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti, anche collegati in audio o videoconferenza.

Art. 20 – Scritture contabili e bilancio

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini previsti per le società per azioni.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

Art. 21 – Personale della Fondazione

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

In sede di trasformazione vengono garantite tutte le prerogative del personale precedentemente in essere.

Art. 22 – Codice Etico

1. La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.
2. Il Codice Etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio di Indirizzo.

Art. 23 – Scioglimento e Liquidazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 24 - Norma di garanzia di continuità di funzionamento degli Organi della Fondazione

Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli organi della Fondazione e l'assenza di lacune temporali di funzionamento degli stessi, tutti i componenti degli organi di cui all'art. 12 rimangono in carica fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza formale dell'organo di cui fanno parte, salvo il caso della loro individuazione di diritto da parte di uno dei Soci Fondatori.

Art. 25 – Norma transitoria

Al fine di armonizzare la durata in carica degli organi e facilitare il coordinamento e il funzionamento degli stessi, tutti gli organi di cui all'art. 12, in carica alla data della modifica del presente Statuto, restano in carica fino al trentesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

La norma non si applica con riferimento ai componenti degli organi per cui sia prevista l'individuazione di diritto da parte di uno dei Soci Fondatori.

Art. 26 – Clausola di chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione e di persone giuridiche partecipate dalle Università.

Marchetti Gianluca

Notaio Roberto Rizzi